

19 febbraio 2007

Prot. 0070 Circolare Roma,
Ass. Auto
Ass. Malattia
Sistemi Informativi
Tributi

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

**D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248 - Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2006
- Comunicazione all'anagrafe tributaria delle
somme liquidate ai danneggiati**

Facciamo seguito alle circolari¹ con le quali abbiamo commentato le disposizioni – di specifico interesse per il settore assicurativo - introdotte dal decreto-legge 4 agosto 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per soffermarci sulle disposizioni dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, come integrato dall'art. 35, comma 27, di tale decreto-legge, che ha previsto l'obbligo per le imprese, gli intermediari e gli altri operatori del settore delle assicurazioni di comunicare sistematicamente in via telematica all'Anagrafe tributaria, *in ragione dei contratti di assicurazione di qualsiasi ramo*:

- l'ammontare delle somme liquidate,
- il codice fiscale (o la partita IVA) del beneficiario,
- il codice fiscale (o la partita IVA) dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

La disposizione in esame si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006.

¹ Prott. 292 del 4 agosto 2006, 322 del 25 settembre 2006, 385 del 15 novembre 2006, 395 del 21 novembre 2006 e 33 del 19 gennaio u.s.

Nella disposizione stessa viene specificato che i dati così acquisiti devono essere utilizzati *prioritariamente* nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata; nella fattispecie si tratta delle figure professionali o imprenditoriali che hanno effettuato un servizio nei confronti di soggetti destinatari di risarcimenti per danni subiti.

L'Associazione non ha mancato, peraltro, di rappresentare (vd. audizione parlamentare dell'11 luglio 2006) che l'istituzione di un ulteriore obbligo di comunicazione verso l'Anagrafe tributaria a carico delle imprese di assicurazione, seppure in linea di tendenza con analoghi provvedimenti a carico di altri settori, si traduce in costi aggiuntivi per il settore a fronte del beneficio collettivo, solo eventuale, della riduzione delle aree di evasione fiscale attribuibile ai soggetti che intervengono nel processo liquidativo.

La comunicazione delle somme risarcite coinvolge, infatti, dati che per definizione non sottendono alcun indice di capacità contributiva. Diversamente dicasi per i soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Sottolineiamo che l'obbligo introdotto dalle disposizioni in oggetto non costituisce una novità assoluta per il settore; infatti, già da diversi anni le imprese segnalano una periodica attività di richiesta di dati e notizie da parte degli Uffici periferici dell'Amministrazione finanziaria dagli stessi giustificata sulla base dei poteri previsti dall'art. 32, primo comma, n. 5), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Pur nell'intento di fornire la più ampia collaborazione agli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e nella condivisione dell'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'evasione, abbiamo costantemente rilevato che il ripetersi di tali richieste – talune volte formulate, a nostro avviso, sulla base di un potere che esula dalla portata del citato art. 32 del D.P.R. n. 600 - costringe le imprese a defatiganti ricerche manuali in relazione a soggetti che non intrattengono con le stesse alcun rapporto contrattuale né di mandato professionale.

Peraltro, sull'argomento vale la pena di soggiungere che la stessa Amministrazione finanziaria, nel descrivere l'ampliamento dei poteri di richiesta degli uffici di cui al n. 5) degli artt. 32, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 32/E del 19 ottobre 2006, cap. VII, par. 7.3), ha riconosciuto la necessità di evitare per il futuro richieste aventi ad oggetto dati ed elementi che sono interessati da uno specifico obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7, undicesimo e dodicesimo comma, del D.P.R. n. 605 del 1973. Tale affermazione deve senz'altro intendersi pertinente anche alle comunicazioni

in oggetto, ora previste espressamente dal tredicesimo comma dell'art. 7 sopra richiamato.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 2007/9649 del 19 gennaio u.s. (di seguito Provvedimento), disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate e sul sito dell'ANIA, sono stati definiti il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato.

Soggetti obbligati

Si osserva *in primis* che l'art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973 estende l'obbligo della comunicazione a "le imprese, gli intermediari e tutti gli altri operatori del settore che erogano ... somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei danneggiati". Nel merito, il punto 1.2 del Provvedimento chiarisce che, al fine di evitare duplicazioni di dati in sede di fornitura all'Amministrazione finanziaria, sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicazione gli intermediari e gli altri operatori del settore che erogano somme di denaro in nome o per conto delle imprese di assicurazione residenti in Italia.

Sul punto riteniamo che il soggetto ordinariamente tenuto alla comunicazione sia l'impresa di assicurazioni, mentre ogni altro soggetto incaricato di erogare le somme nei confronti del danneggiato (può essere, ad esempio, il caso delle società di gestione dei sinistri), *potrà* assolvere l'obbligo in via alternativa rispetto all'impresa, ovviamente previo accordo con quest'ultima.

Osserviamo in proposito che dal testo appena menzionato discende l'obbligo degli adempimenti comunicativi in relazione ai sinistri liquidati in nome e per conto delle compagnie non residenti (ad esempio i sinistri UCI), nonché in capo ai rappresentanti fiscali delle compagnie operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi. Riteniamo che siano al contrario esclusi i casi in cui il danneggiato sia un soggetto non residente, di cui la compagnia non possiede il codice fiscale, e non sia intervenuto alcun soggetto terzo nella procedura di liquidazione.

Per quanto riguarda i sinistri gestiti in coassicurazione, è preferibile, stante la *ratio* del provvedimento, che è quella di "tracciare" l'intervento del soggetto la cui prestazione concorre alla quantificazione della somma liquidata, che i dati relativi al sinistro liquidato vengano comunicati per l'intero dall'impresa delegataria; in caso contrario, ciascun coassicuratore dovrebbe comunicare, oltre alla quota del risarcimento di propria spettanza, anche i dati identificativi del predetto soggetto, identici per ognuna delle comunicazioni. Si ricorda che già in passato (cfr. nostra circ. n. 188/1992 Trib. 22 del 19 ottobre 1992) l'Amministrazione fiscale consentì di optare per tale modalità di comunicazione relativamente ai dati e alle notizie riguardanti i contratti di assicurazione.

Per quanto attiene alla procedura dell'indennizzo diretto, di cui agli artt. 149 e 150 del Codice delle assicurazioni, va evidenziato che i dati da comunicare sono a conoscenza della sola compagnia che provvede alla liquidazione dei danni e, pertanto, è ragionevole ipotizzare che l'onere della comunicazione ricada su quest'ultima compagnia.

Le suesposte modalità di comunicazione dovrebbero risultare più agevoli per i soggetti, quali l'impresa delegataria nella coassicurazione e l'impresa incaricata nell'indennizzo diretto, che hanno intrattenuto i rapporti direttamente con il danneggiato/beneficiario.

Contenuto delle comunicazioni

Come sopra anticipato, l'art. 7 del D.P.R. n. 605 richiede l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale (o la partita IVA) del beneficiario e il codice fiscale (o la partita IVA) dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Ciò premesso, riteniamo opportuno fornire qualche puntualizzazione sui dati che formeranno oggetto delle comunicazioni all'Anagrafe tributaria.

Alcune imprese hanno sollevato il dubbio se l'adempimento in oggetto possa estendere i propri effetti ai dati relativi alle liquidazioni di somme effettuate in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, tenuto presente che l'art. 7 del D.P.R. n. 605 fa riferimento ai contratti di assicurazione *di qualsiasi ramo*.

A nostro avviso, l'obbligo di comunicazione deve ritenersi escluso con riguardo alle erogazioni di capitali e rendite derivanti da assicurazioni sulla vita e contratti di capitalizzazione, in considerazione del fatto che la norma fa riferimento all'erogazione di somme di denaro a qualsiasi titolo nei confronti dei "danneggiati".

Sotto il profilo tecnico-giuridico, infatti, la nozione di danneggiato presuppone l'esistenza di una copertura assicurativa con la quale l'assicuratore si obbliga a rivalere l'assicurato del *danno prodotto da un sinistro*, secondo la definizione dell'art. 1882 del cod. civ.. Del tutto diversa, ai fini di che trattasi, appare pertanto la fattispecie dell'erogazione di un capitale o di una rendita da parte dell'assicuratore per effetto di un evento attinente alla vita umana, sia esso la morte ovvero la sopravvivenza a una data contrattualmente determinata; nei contratti di assicurazione sulla vita, infatti, destinatario delle somme è un

soggetto (il beneficiario) che certo non può essere definito come danneggiato, poiché in capo allo stesso non si è prodotto alcun danno.

A ciò va aggiunto che l'anagrafe tributaria è destinataria dei dati relativi alle polizze vita sia attraverso la comunicazione annuale (contraente, premio, durata, ecc.) - relativa a tutti i contratti di assicurazione eccetto r.c.auto e garanzie accessorie – sia attraverso la comunicazione annuale relativa agli elenchi delle persone fisiche che hanno corrisposto premi vita.

Della correttezza della descritta impostazione abbiamo avuto conferma, seppure in via informale, dall'Agenzia delle entrate, che peraltro ritiene necessaria la comunicazione nel caso delle garanzie accessorie (quali, ad es., l'invalidità permanente) e delle complementari infortuni, che presuppongono un effettivo risarcimento al verificarsi di un danno.

Alle medesime conclusioni si deve quindi pervenire a proposito delle polizze stipulate contro il rischio di non autosufficienza.

Soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidate

Per quanto riguarda la rilevazione dell'intervento della figura professionale o imprenditoriale che interviene nella procedura di liquidazione del danno, sottolineiamo ancora che la *ratio* della disposizione è da rinvenire nell'esigenza di rendere più incisiva l'azione di contrasto all'evasione prioritariamente nell'area dei servizi prestati nei confronti dei soggetti danneggiati destinatari di risarcimenti.

A nostro avviso, pertanto, la rilevazione dei dati va circoscritta ai soggetti incaricati *dal danneggiato* di effettuare un determinato servizio (assistenza legale, perizia medica, riparazione del danno, ecc.), poiché evidentemente l'intervento di professionisti incaricati dalla compagnia non influisce sull'entità della somma erogata al danneggiato e, peraltro, i relativi dati sono reperibili nella dichiarazione dei sostituti d'imposta. Ugualmente e per le stesse ragioni la rilevazione non deve essere effettuata nei casi in cui la prestazione viene comunque assoggettata a ritenuta dalla compagnia (ad esempio, rimborso diretto di prestazione a medico professionista).

Sulla base delle considerazioni che precedono, non appare altrettanto chiaro se la comunicazione delle somme liquidate vada eseguita nel caso, non infrequente, in cui nella pratica di liquidazione del danno non è stato registrato l'intervento di alcun soggetto terzo. A titolo prudenziale siamo dell'avviso che la comunicazione

delle somme erogate al danneggiato debba comunque essere effettuata anche in tale situazione.

L'Agenzia ritiene, infatti, che l'erogazione di un indennizzo costituisce di per sé un elemento di interesse per successive indagini che potranno essere esperite, ad esempio, mediante l'invio di questionari anche ai danneggiati persone fisiche, secondo la nuova formulazione dell'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Dati del danneggiato e del soggetto le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidate

Un aspetto rilevante che le imprese hanno sottoposto all'attenzione dell'Associazione e che ha formato oggetto di accurata segnalazione da parte nostra all'Agenzia, riguarda la non agevole reperibilità dei dati (codice fiscale e dati anagrafici quali residenza, luogo e data di nascita, ecc.) riguardanti il danneggiato e le figure professionali o imprenditoriali le cui prestazioni sono state valutate nell'ambito della procedura di liquidazione del sinistro.

Abbiamo pertanto prospettato all'Agenzia di tenere nel dovuto conto tali difficoltà, limitando la richiesta dei dati effettivamente posseduti dalle imprese all'atto della erogazione delle somme al danneggiato.

Le nostre richieste hanno trovato parziale accoglimento, tenuto conto che i tracciati record allegati al Provvedimento prevedono l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del prestatore di servizi valutati in liquidazione *in alternativa* al codice fiscale; in altre parole, le imprese dovranno indicare i predetti dati anagrafici soltanto in mancanza del relativo codice fiscale (campo *non obbligatorio*).

Per quanto riguarda, invece, il soggetto beneficiario dell'erogazione, l'unico dato richiesto è il codice fiscale (campo obbligatorio), mentre i dati identificativi anagrafici non devono essere comunicati in nessun caso.

Somme oggetto di comunicazione

Occorre premettere che il tenore letterale della disposizione in commento lascia presupporre che l'obbligo della comunicazione risieda sull'avvenuto risarcimento al danneggiato; conseguentemente, in assenza di liquidazione (ad esempio nell'ipotesi di sinistro di importo inferiore alla franchigia contrattuale o di sinistro senza seguito), la norma è di fatto inapplicabile.

Tale circostanza appare altresì confermata dalla struttura del tracciato record, dove il record di dettaglio relativo al soggetto prestatore di servizi richiama il sinistro come identificato nel record 1 con riferimento al destinatario delle somme.

Peraltro, siamo del parere che *in presenza di un sinistro liquidato* sia comunque opportuno comunicare l'effettuazione di prestazioni professionali di terzi di cui si abbia traccia (vd. relazione del medico fiduciario della controparte, certificazioni di medici specialisti, ecc.) attraverso i dati identificativi del prestatore, ancorché il relativo importo (ad esempio parcella del legale di controparte, del medico, del fisioterapista, ecc.) non sia stato per qualsiasi motivo rimborsato.

Al contrario, è da ritenere che non debbano formare oggetto di comunicazioni le prestazioni sanitarie effettuate da strutture con oneri a carico del SSN e partecipazione dell'assicurato mediante ticket, né le spese sostenute a fronte dell'acquisto di medicinali in quanto esse non rappresentano, se non indirettamente, prestazioni professionali rese da terzi.

L'obbligo va, a nostro avviso, riferito alle somme risultanti dalla definizione del sinistro al termine della fase della liquidazione del danno, anche parziale, piuttosto che al momento del pagamento, indipendentemente, quindi, dalla circostanza che il pagamento possa in seguito non andare a buon fine o essere di diverso importo.

Appare utile sottolineare che la formulazione della norma in esame ("somme di denaro a qualsiasi titolo erogate nei confronti dei danneggiati") induce a ritenere che siano da comunicare le somme erogate a titolo di risarcimento, compresi i risarcimenti in forma specifica, indennizzo, rivalutazione monetaria, interessi, ecc.

In particolare, in merito ai "risarcimenti diretti" (dove la liquidazione del sinistro si sostanzia in una *prestazione in natura*, come generalmente avviene nei rami assistenza, malattia, tutela legale), la comunicazione deve riguardare *i dati del prestatore di servizi* se la fattura è intestata al danneggiato. Come sopra accennato, la comunicazione non va effettuata quando la compagnia opera e versa le ritenute direttamente, dichiarando il compenso nel mod. 770.

In sostanza, ogni volta che una fattura sia stata emessa nei confronti del danneggiato, che per effetto di una convenzione (ad esempio, carrozzerie o servizio di traino/carroattrezzi) rimane indenne dalla relativa spesa, vanno comunicati anche i dati relativi a tali prestazioni eseguite da terzi (a meno che la compagnia non operi già una ritenuta).

Sul punto, inoltre, riteniamo che la comunicazione dell'*importo* a fronte del servizio prestato debba essere limitata ai soli casi in cui l'assicuratore disponga di idonea documentazione contabile, ferma restando la necessità di rilevare il codice fiscale (o la partita IVA) e i dati identificativi dei soggetti incaricati dal danneggiato.

In altre parole, devono formare oggetto della comunicazione esclusivamente importi oggettivamente riscontrabili dalla compagnia di assicurazioni, come avviene nel caso di liquidazione a fronte di fatture intestate alla controparte. Di conseguenza, vanno, a nostro avviso, escluse dalla comunicazione le somme individuate solo forfettariamente come onorario del professionista nella liquidazione e comunque tutti gli importi non esattamente quantificabili per carenza documentale o di pagamento diretto, quali ad esempio quelli ritraibili da liquidazioni "*omnia*", quando, ovviamente, la compagnia non disponga di un documento contabile emesso dal professionista.

A tutta evidenza, una diversa soluzione comporterebbe la rilevazione di cifre non congruenti in quanto calcolate forfettariamente.

Per le medesime motivazioni siamo dell'avviso che non siano da comunicare i dati dei soggetti (ad esempio carrozzieri e altri artigiani) che hanno formulato un preventivo, tenuto conto che la norma fa riferimento ai soggetti le cui *prestazioni* sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata.

Evidentemente, la presentazione di un semplice preventivo non comprova necessariamente l'effettuazione di una prestazione; la richiesta di un preventivo non è infatti vincolante ai fini dell'esecuzione della stessa.

Riteniamo, infine, che quando per lo stesso sinistro vengono effettuati più pagamenti, sia nel corso dello stesso anno che in anni diversi, la comunicazione vada eseguita cumulativamente per i pagamenti avvenuti in ciascun anno.

Modalità di trasmissione

In base al punto 3 del Provvedimento, le comunicazioni concernenti i dati dei risarcimenti contenute nei tracciati record devono formare oggetto di trasmissione telematica attraverso il sistema Entratel, anziché, come previsto nella formulazione originaria del decreto-legge, mediante posta elettronica certificata. Infatti, con l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è stato modificato l'art. 7 del D.P.R. n. 605 ed eliminato il riferimento al servizio di posta elettronica certificata.

Segnaliamo in proposito che il punto 3.2 del Provvedimento amplia da 3 a 5 *megabyte* la capienza da rispettare ai fini dell'invio telematico degli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere. Ci adopereremo affinché l'ampliamento venga esteso alle altre comunicazioni da effettuare periodicamente nei confronti dell'Anagrafe tributaria.

Termini

Il punto 4 del Provvedimento fissa al 30 aprile il termine per l'invio delle forniture dei dati in questione riferiti all'anno precedente, termine che coincide con la scadenza prevista per le altre comunicazioni annuali all'Anagrafe tributaria (cfr. nostro prot. 104 del 4 aprile 2005).

In proposito, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 28/E del 4 agosto 2006, di commento delle disposizioni recate dal decreto-legge n. 223, ha chiarito che la comunicazione di tali dati è obbligatoria per le somme erogate a decorrere dal 1° ottobre 2006, *anche se relative a liquidazioni effettuate e contratti stipulate anteriormente*.

Sanzioni

Ancorché la normativa sopra commentata non si soffermi sui profili sanzionatori, riteniamo utile puntualizzare che la materia è disciplinata dall'art. 13 del D.P.R. n. 605, come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473.

In particolare, riteniamo che le fattispecie di interesse per le imprese del settore siano rappresentate dal secondo comma del citato art. 13, che prevede una sanzione amministrativa da 206 a 5.164 € per l'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 7 del medesimo D.P.R., fra le quali, come detto, rientra ora la comunicazione delle somme liquidate per sinistri. Ricordiamo che tali sanzioni sono ridotte alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

Per quanto attiene alla comunicazione in argomento, inoltre, non dovrebbero tornare applicabili alle imprese le sanzioni previste dal primo comma, lett. d), dello stesso art. 13 - stabilite nella misura da 103 a 2.065 € - relative alla fattispecie di mancata indicazione del codice fiscale: riteniamo, infatti, che in caso di mancata comunicazione del codice fiscale da parte del danneggiato quest'ultimo sia autonomamente passibile della sanzione prevista con gli stessi importi dall'art. 13, primo comma, lett. c), del D.P.R. n. 605.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Rif.: Direzione Economia e Finanza – Fisco
Dott.ssa Gabriella D'Alessio
Tel . 06 32688613 fax: 06 3210793
gabriella.dalessio@ania.it

Rif.: Direzione Economia e Finanza - Fisco - Imposte indirette
Dott. Alessandro Longo
tel. 06 32688620 fax: 06 3210793
alessandro.longo@ania.it

IL DIRETTORE GENERALE
Giampaolo Galli